

Per il Fisco l'imposta sulle «vecchie» prestazioni va versata senza interessi e sanzioni

Medici, l'Iva guarda al passato

Ma l'Avvocato generale Ue invita a rivedere questo orientamento

I medici legali devono versare l'Iva per tutte le prestazioni effettuate in passato senza, però, pagare sanzioni e interessi. Lo stabilisce la risoluzione 174/E del 22 dicembre, emanata dall'agenzia delle Entrate e indirizzata a diverse direzioni regionali che avevano chiesto come comportarsi dopo la circolare 4/E dello scorso 28 gennaio, che aveva recepito l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia Ue in materia di esenzione Iva per le prestazioni sanitarie.

Le prestazioni mediche. Recependo le sentenze del 20 novembre 2003 relative alle cause C-307/01 e C-212/01, la circolare 4/E del 28 gennaio 2005 aveva riconosciuto che l'esenzione Iva va limitata alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone. La direzione centrale aveva di-

chiarato, invece, escluse dall'esenzione e da assoggettare a Iva le attività rese dai medici nell'ambito della loro professione peritale, quando la loro attività consiste in redazione di perizie eseguite per soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui o comunque per altre finalità non connesse con la tutela della salute.

Effetti retroattivi. Diverse direzioni regionali hanno chiesto di conoscere il trattamento da riservare alle fatture emesse in passato in relazione ad operazioni che la circolare 4/E definisce soggette a Iva, e che il medico abbia invece erroneamente considerato esenti dal tributo. La Direzione centrale, richiamando la giurisprudenza comunitaria e quanto affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza 389/1989) secondo cui una sentenza dichiarativa della Corte di Giu-

stizia ha la stessa immediata efficacia delle disposizioni interpretate, ha comunicato che l'Italia è obbligata ad applicare sin dall'origine l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia in materia di esenzione delle prestazioni mediche. Secondo la Direzione centrale, quindi, risulta legittimo da parte dell'amministrazione finanziaria il recupero dell'imposta nei confronti dei medici legali che hanno applicato l'esenzione Iva negli anni pregressi.

Abbandono di sanzione e interessi. La risoluzione 174/E stabilisce che i medici che abbiano emesso fatture in esenzione Iva per operazioni da ritenersi imponibili, devono regolarizzare dette operazioni assoggettandole a imposta, ai sensi dell'art. 26 del Dpr 633/72. Tuttavia, tenuto conto che i professionisti hanno applicato l'esenzione seguendo l'interpretazione costante espressa in passato, in base all'art. 10 della legge 212/2000 (statuto del contribuente), torna applica-

bile la previsione di cui al comma 2 il quale dispone che non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori se il contribuente si è conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria.

Legittimo affidamento. Anche se questa interpretazione appare ineccepibile per la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, di recente nelle conclusioni dell'Avvocato generale (cause riunite C-181/04, C-182/04 e C-183/04 depositate il 1° dicembre 2005), la Corte è stata invitata a modificare tale orientamento restrittivo e a riconoscere non soltanto l'abbandono delle sanzioni ma anche dell'imposta, quando nel passato il comportamento del contribuente è stato errato per una risposta inesatta dell'Amministrazione tributaria. A questo punto, è opportuno che i soggetti interessati da procedimenti di recupero dell'imposta attivino la procedura di contenzioso in attesa anche del giudizio della Corte comunitaria per le cause in questione.

RENATO PORTALE